

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE**  
**516/2018/R/GAS**

*OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO  
4825/2016, DI ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE  
ARG/GAS 89/10 - ORIENTAMENTI RELATIVI ALLE MODALITÀ DI  
REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE TRA VENDITORI E  
CLIENTI FINALI*

**Documento per la consultazione**  
**Mercato di incidenza: gas naturale**

*16 ottobre 2018*

### **Premessa**

*Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento avviato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) con deliberazione 20 aprile 2017, 275/2017/R/gas, per "l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato 4825/2016, di annullamento della deliberazione dell'Autorità ARG/gas 89/10, in materia di determinazione del valore della materia prima gas per il periodo da ottobre 2010 fino alla riforma gas dell'Autorità. Misure a tutela dei clienti finali".*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti **entro e non oltre il 5 novembre 2018**.*

*Al fine di agevolare la pubblicazione dei contenuti dei documenti pervenuti in risposta alla presente consultazione si chiede di inviare, ove possibile, tali documenti in formato elettronico.*

*Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità. Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, motiveranno tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione.*

*È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In subordine, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.*

**Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:  
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente  
Direzione mercati *retail* e tutele dei consumatori di energia**

**Piazza Cavour 5 – 20121 Milano**

**tel. 02.655.65.351/608**

**fax 02.655.65.265**

**e-mail: [mercati-retail@arera.it](mailto:mercati-retail@arera.it)**

**sito internet: [www.arera.it](http://www.arera.it)**

## **INDICE**

<b>1</b>	<b>INTRODUZIONE.....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>EFFETTI DELLA SENTENZA 4825/16 .....</b>	<b>7</b>
<b>3</b>	<b>ORIENTAMENTI DELL’AUTORITÀ.....</b>	<b>9</b>
<b>4</b>	<b>TEMPI DI ATTUAZIONE .....</b>	<b>15</b>

## 1 Introduzione

- 1.1 Il presente documento per la consultazione si inquadra nel procedimento avviato con la deliberazione 20 aprile 2017, 275/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 275/2017/R/gas) per ottemperare alla sentenza del Consiglio di Stato 4825/2016 (di seguito: sentenza 4825/16), con la quale è stata annullata la deliberazione dell’Autorità ARG/gas 89/10 - nonché le deliberazioni da quest’ultima promanate: deliberazioni 233/10, 77/11, 84/11 e 132/11 - in materia di determinazione del valore della materia prima gas per gli anni termici 2010/2011 e 2011/2012 (di seguito: biennio 10-12).
- 1.2 In particolare, ai fini dell’ottemperanza, la deliberazione 275/2017/R/gas ha previsto due fasi:
- a) la prima per l’adozione di provvedimenti in merito alla rideterminazione ora per allora della modalità di calcolo delle componenti a copertura della materia prima delle condizioni economiche del servizio di tutela, per il biennio 10-12 (*cf*r punto 1, lettera a.);
  - b) la seconda, per l’eventuale definizione, a tutela dei clienti finali, laddove sia ritenuta opportuna alla luce dell’adozione delle misure di cui alla precedente lettera a), delle modalità di regolazione degli eventuali importi derivanti dalle differenze tra le condizioni economiche loro applicate nel medesimo biennio 10-12 (*cf*r punto 1, lettera b.) e quelle risultanti dalla suddetta rideterminazione.
- 1.3 Nel 2009 l’Autorità ha approvato il Testo Integrato Vendita Gas (TIVG) che semplifica e raccoglie in modo organico le disposizioni relative all’attività di vendita nel mercato *retail* del gas naturale.
- 1.4 Le condizioni economiche applicate ai clienti serviti nell’ambito del servizio di tutela nel biennio 10-12 erano disciplinate dall’allora vigente TIVG che, in particolare, prevedeva (analogamente all’attuale versione del testo in parola) un regime di tutela di prezzo, in base al quale qualsiasi venditore è tenuto ad offrire, unitamente alle proprie proposte commerciali, le condizioni economiche di fornitura determinate dall’Autorità.
- 1.5 L’articolazione delle condizioni economiche del servizio di tutela – determinate dall’Autorità con riferimento alla copertura dei costi connessi alle diverse fasi della filiera di settore – è un elemento fondamentale della tutela di prezzo. Per quanto concerne la fase di approvvigionamento sui mercati all’ingrosso, la previgente regolazione stabiliva che i costi di commercializzazione all’ingrosso sostenuti dagli operatori fossero coperti dalla componente (*CCI*), pari alla somma del corrispettivo (*QE*) a copertura dei costi di approvvigionamento del gas

naturale (incluso lo stoccaggio), e del corrispettivo (*QCI*) a copertura di altri oneri di commercializzazione del gas all'ingrosso - principalmente trasporto internazionale nonché oneri relativi all'attività operativa della commercializzazione all'ingrosso, compresa la gestione del rischio e una congrua remunerazione.

- 1.6 In questo perimetro si collocano gli interventi dell'Autorità in tema di determinazione del valore della materia prima gas per il servizio di tutela effettuata con la deliberazione ARG/gas 89/10 successivamente annullata.
- 1.7 Con la richiamata deliberazione, l'Autorità, a fronte di una evidenza che gli esercenti la vendita per il servizio di tutela fossero in grado di approvvigionarsi, e di fatto si approvvigionassero, a condizioni economiche anche sensibilmente inferiori a quelle sottese alla componente *CCI*, a copertura dei costi di commercializzazione all'ingrosso, aveva rimodulato in riduzione, con riferimento al successivo anno termico 1 ottobre 2010 - 30 settembre 2011, il corrispettivo *QE*, introducendo un coefficiente moltiplicativo *k* (di seguito: coefficiente *k*), pari a 0,925; ciò al fine di contemperare gli obiettivi di copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale sostenuti dai venditori, tenendo conto della peculiare fase congiunturale e dei potenziali esiti delle attività di rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento, con l'esigenza di trasferire parte dei benefici delle riduzioni dei medesimi costi dagli esercenti la vendita ai clienti finali del servizio di tutela.
- 1.8 Il coefficiente *k* così introdotto ha avuto un impatto, seppure di minore portata, anche su un altro elemento delle condizioni economiche di tutela previste dal TIVG, il *QTV* - il corrispettivo variabile a copertura dei costi relativi al gas di autoconsumo, alle perdite di rete e al gas non contabilizzato - che è un elemento della componente relativa al servizio di trasporto *QT*. Il valore del corrispettivo *QTV* dipende, infatti, anche dal valore della componente *CCI*, oltre che dai corrispettivi del servizio di trasporto *CV*, *CP<sub>e</sub>* e *CV<sup>P</sup>*.
- 1.9 Con la deliberazione 77/11, è stato avviato un procedimento finalizzato a definire un intervento di riforma delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela a partire dall'1 ottobre 2012; il medesimo provvedimento prevedeva che, con riferimento al periodo 1 ottobre 2011 - 30 settembre 2012, si continuasse ad applicare il coefficiente *k*, modificandone il valore precedentemente fissato a 0,935. A partire dall'1 ottobre 2012, con l'avvio della c.d. *Riforma Gas*, avvenuta con la deliberazione 263/2012/R/gas, sono stati ridefiniti i parametri per il calcolo del costo di approvvigionamento del gas naturale con contratti di lungo termine ed è stato definitivamente rimosso il coefficiente *k*.

1.10 Con le sentenze 665/13 e 265/14 il Tar Lombardia ha annullato la deliberazione 89/10, nonché le deliberazioni da quest'ultima promanate (deliberazioni 233/10, 77/11, 84/11 e 132/11). Successivamente, con la sentenza 4825/16, il Consiglio di Stato ha respinto l'appello proposto dall'Autorità e annullato in via definitiva le deliberazioni richiamate, evidenziando che:

- a) da un lato, *“le conseguenze applicative delle deliberazioni assunte dall'Autorità hanno inciso negativamente, nei confronti dell'impresa che può essere ragionevolmente considerata il maggior operatore di settore (tra le parti private in causa), in misura praticamente doppia rispetto ai vantaggi che la stessa si è autonomamente procurata secondo logica di mercato ed in funzione della variabilità e variazione di alcuni suoi fattori (andamento dei prezzi e delle condizioni contrattuali rilevabili nei suoi mercati di approvvigionamento)”*;
- b) dall'altro, le censure dedotte mettono in luce, in particolare, la *“carenza e l'inadeguatezza di motivazione degli atti impugnati”*, lasciando *“impregiudicati i poteri dell'Autorità di adottare ogni eventuale deliberazione che la stessa riterrà opportuna o necessaria in conseguenza dell'esito del presente giudizio”*.

1.11 Con la deliberazione 2 novembre 2017, 737/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 737/2017/R/gas), l'Autorità ha chiuso la prima delle due fasi del procedimento avviato con deliberazione 275/2017/R/gas (cfr lettera a) del precedente paragrafo 1.2), in esito alla quale ha rideterminato il valore del coefficiente k, ponendolo pari a 0,952 con riferimento all'intero biennio 10-12<sup>1</sup> (.).

1.12 La predetta rideterminazione ha quindi fatto insorgere un credito in favore dei venditori che avevano servito clienti finali nell'ambito del servizio di tutela nel corso del biennio in parola (di seguito: venditori interessati), credito risultante dalla differenza tra quanto allora complessivamente versato dai clienti a titolo di corrispettivo - calcolato in base ad un valore più basso del coefficiente k (pari, rispettivamente, a 0,925 e 0,935) e quanto avrebbero dovuto pagare in applicazione del rideterminato valore di tale coefficiente (pari a 0,952).

1.13 Il presente documento per la consultazione ha quindi lo scopo di definire delle modalità di gestione dei crediti insorti a favore dei venditori interessati dalla sentenza 4825/16, con l'obiettivo di minimizzare, per quanto possibile, l'impatto sui clienti finali.

1.14 Il presente documento per la consultazione è così strutturato:

<sup>1</sup> In particolare, il coefficiente k era presente nelle formule di calcolo della componente materia prima gas dal quarto trimestre 2010 fino all'aggiornamento del terzo trimestre 2012, vale a dire per un periodo complessivo di 24 mesi.

- i. il capitolo 2 illustra nel dettaglio gli effetti della richiamata sentenza 4825/16 sui clienti serviti nell'ambito del servizio di tutela nel biennio 10-12;
- ii. il capitolo 3 illustra gli orientamenti dell'Autorità in merito alla regolazione dei pagamenti tra venditori interessati e clienti finali;
- iii. il capitolo 4 prospetta le tempistiche di attuazione delle opzioni di intervento proposte.

## **2 Effetti della sentenza 4825/16**

2.1 Come anticipato al capitolo 1, in ottemperanza alla sentenza 4825/16 l'Autorità è intervenuta con la deliberazione 737/2017/R/gas rideterminando il valore del coefficiente  $k$  da utilizzare nella formula per la definizione del corrispettivo  $QE$  e del corrispettivo  $QTV$  (rispettivamente delle componenti  $CCI$  e  $QT$ ), applicati ai clienti finali serviti in tutela nel biennio 10-12.

2.2 A riguardo, occorre ricordare che, nel periodo interessato dalla predetta rideterminazione, in coerenza con quanto previsto dalla normativa allora vigente<sup>2</sup>, i clienti che avevano diritto al servizio di tutela appartenevano alle seguenti categorie<sup>3</sup>:

- a) clienti domestici, di cui all'articolo 2.3, lettera a) del TIVG;
- b) condomini ad uso domestico con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno, di cui all'articolo 2.3, lettera b) del TIVG;
- c) utenze relative ad attività di servizio pubblico (tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole), di cui all'articolo 2.3, lettera c) del TIVG;
- d) clienti diversi da quelli indicati alle precedenti lettere con consumi inferiori a 50.000 Smc/anno<sup>4</sup>, di cui all'articolo 2.3 lettera d) del TIVG.

2.3 In aggiunta a quanto indicato sopra, è opportuno precisare che il TIVG prevedeva anche la c.d. tutela individuale fino al 30 settembre 2011, ovvero l'obbligo per i venditori di applicare, senza soluzione di continuità, le condizioni economiche di tutela previste dal TIVG ai clienti di cui alla lettera d) del precedente paragrafo

<sup>2</sup> In particolare si fa riferimento a: (i) i criteri definiti dalla legge 4 giugno 2010, n. 96, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009"; (ii) il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE".

<sup>3</sup> I riferimenti del TIVG riportati nell'elenco sono relativi al testo oggi in vigore.

<sup>4</sup> Il limite di 50.000 Smc di consumo annuo è stato introdotto a partire da giugno 2011, pertanto fino a quella data rientravano nel servizio di tutela anche alcuni clienti con consumi superiori.

2.12.2 con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno che non avevano mai stipulato nuovi contratti di fornitura sul mercato libero<sup>5</sup>.

2.4 Le tabelle seguenti riportano rispettivamente i valori del corrispettivo *QE* della componente *CCI* e del corrispettivo *QTV* della componente *QT* applicati ai clienti serviti nell'ambito del servizio di tutela nel biennio 10-12 sulla base di valori del coefficiente *k* rispettivamente di 0,925 (per l'anno termico 2010-2011) e 0,935 (per l'anno termico 2011-2012) e quelli risultanti dalla loro rideterminazione sulla base del valore del coefficiente *k* di 0,952, definito dalla deliberazione 737/2017/R/gas<sup>6</sup>.

**Tabella 1 - Valori della componente *QE* per il periodo ottobre 2010 - settembre 2012 (c€/Smc)**

Periodo di applicazione	<i>QE</i> applicata	<i>QE</i> rideterminata
IV trimestre 2010	25,0587	25,7901
I trimestre 2011	25,9887	26,7473
II trimestre 2011	27,2454	28,0406
III trimestre 2011	30,0855	30,9637
IV trimestre 2011	33,2054	33,8092
I trimestre 2012	34,8822	35,5164
II trimestre 2012	35,7124	36,3478
III trimestre 2012	37,4802	38,1427

**Tabella 2 - Valori dell'elemento *QTV* per il periodo ottobre 2010 - settembre 2012 (c€/Smc)**

Periodo di applicazione	<i>QTV</i> applicata	<i>QTV</i> rideterminata
IV trimestre 2010	0,2426	0,2486
I trimestre 2011	0,2426	0,2487
II trimestre 2011	0,2526	0,2590

<sup>5</sup> In particolare l'articolo 5, comma 1 della deliberazione ARG/gas 64/09, che ha approvato il TIVG, come successivamente modificata e integrata, stabiliva che: "Fino al 30 settembre 2011, hanno diritto al servizio di tutela, come se avessero accettato le condizioni economiche del servizio di tutela di cui alla Sezione 1 del TIVG, senza soluzione di continuità rispetto al contratto di fornitura in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i clienti finali, diversi dai clienti di cui al comma 4.1, che: a) alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono titolari di un contratto che preveda l'applicazione delle condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione n. 138/03, in quanto non hanno mai esercitato la capacità di stipulare nuovi contratti connessa alla condizione di cliente idoneo; e b) abbiano un consumo non superiore a 200.000 Smc/anno."

<sup>6</sup> I valori riportati nelle Tabelle 1 e 2 sono calcolati per forniture di gas naturale con Potere Calorifico Superiore di riferimento pari a 0,03852 GJ/Smc.

III trimestre 2011	0,2754	0,2824
IV trimestre 2011	0,3003	0,3051
I trimestre 2012	0,2567	0,2608
II trimestre 2012	0,2621	0,2663
III trimestre 2012	0,2737	0,2780

- 2.5 Sulla base delle informazioni a disposizione dell’Autorità, la differenza tra quanto già versato dai clienti serviti in tutela nel biennio 10-12 e quanto questi avrebbero dovuto corrispondere ai venditori interessati per effetto della rideterminazione del coefficiente *k* operata dall’Autorità, è stimabile in circa 273 milioni di euro.
- 2.6 In particolare, con riferimento ad un cliente domestico tipo<sup>7</sup> servito per l’intero biennio 10-12 nell’ambito del servizio di tutela, il predetto differenziale farebbe insorgere a suo carico un saldo a debito pari a circa 23€ (imposte incluse) per l’intero periodo interessato dalla rideterminazione. Con riferimento ai clienti diversi dai domestici, l’ammontare del debito dipende dal livello di consumo annuo; a titolo esemplificativo, per un cliente con un consumo annuo di 50.000 Smc, l’ammontare in questione sarebbe di circa 720 € (imposte escluse<sup>8</sup>).
- 2.7 I predetti importi sono quindi parte dei ricavi che i venditori interessati avrebbero potuto conseguire dalla vendita di gas naturale ai clienti serviti in tutela nel biennio 10-12, ricavi che, a giudizio del Consiglio di Stato, sarebbero stati depressi dagli interventi regolatori oggetto delle deliberazioni annullate dalla sentenza 4825/16.

### **3 Orientamenti dell’Autorità**

- 3.1 Con il presente documento per la consultazione l’Autorità intende definire le modalità di regolazione dei pagamenti delle somme spettanti ai venditori interessati (di seguito: ricalcoli), con riferimento al biennio 10-12, volte a tutelare non soltanto i singoli soggetti che ne risultano debitori (avendo corrisposto un importo più basso di quello dovuto nel periodo in parola) ma anche la generalità dei clienti finali che, come meglio spiegato nel prosieguo, potrebbero indirettamente subirne gli effetti.
- 3.2 In tale prospettiva è intenzione dell’Autorità demandare ai venditori interessati la riscossione e gestione degli importi loro spettanti presso i clienti serviti in tutela

<sup>7</sup> Per cliente tipo si intende un cliente domestico con un consumo annuo di 1.400 Smc che utilizza il gas naturale anche per il riscaldamento.

<sup>8</sup> Il dato viene fornito escludendo le imposte in considerazione della variabilità delle aliquote applicabili ai clienti diversi dai domestici.

nell'arco del biennio 10-12 (di seguito: regolazione diretta dei pagamenti) prevedendo, al contempo, a tutela dei medesimi clienti finali, sia una informativa volta a chiarire la causale delle somme richieste dal venditore (ciò anche in funzione deflattiva del contenzioso tra le parti), sia la facoltà di rateizzare tali somme.

- 3.3 Nel dettaglio, al fine di recuperare gli importi loro spettanti, i venditori interessati dovrebbero effettuare i ricalcoli:
- a) all'interno della prima fattura di periodo utile, nel caso in cui il cliente sia ancora servito dal medesimo venditore alle condizioni di tutela;
  - b) in una fattura "fuori ciclo", nel caso di clienti diversi da quelli di cui alla lettera a) (ciò riguarda, sia i casi in cui il cliente sia ancora servito dal venditore interessato, ma a condizioni di mercato libero, sia i casi in cui il cliente non sia più servito dal venditore interessato, a seguito di *switching* con altro venditore o, ancora, non abbia più una fornitura attiva con il venditore per voltura o disattivazione del PDR).
- 3.4 In applicazione della disciplina della Bolletta 2.0<sup>9</sup>, le fatture in questione devono dare evidenza degli importi precedentemente fatturati a titolo di corrispettivo del servizio di fornitura erogato nel biennio 10-12, oggetto di ricalcolo per effetto della rideterminazione di alcune componenti del prezzo allora applicato (segnatamente dei corrispettivi *QE* e *QTV*) e devono contenere tutti gli elementi informativi ivi previsti.
- 3.5 Inoltre, i venditori interessati dovranno allegare alle bollette emesse ai fini dell'addebito dei ricalcoli in parola una comunicazione informativa al cliente sulle motivazioni del ricalcolo. In particolare, l'informativa dovrà includere almeno i seguenti elementi:
- a) la descrizione del motivo del ricalcolo;
  - b) l'indicazione di almeno un recapito telefonico e/o indirizzo e-mail del venditore al quale rivolgersi per ottenere maggior informazioni e chiarimenti;
  - c) l'indicazione della facoltà del cliente di ottenere la rateizzazione delle somme oggetto di ricalcolo con le modalità precisate in bolletta.
- 3.6 Con specifico riferimento alla lettera a), la predetta informativa dovrà altresì spiegare al cliente, con un linguaggio semplice e comprensibile, che l'importo addebitato, sebbene riferito a un arco temporale risalente a parecchi anni prima, è un credito sorto nel 2017 per effetto della deliberazione 737/2017/R/gas con cui,

<sup>9</sup> Cfr. art. 6, comma 4 dell'allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com.

in ottemperanza alla sentenza 4825/16, è stato rideterminato il valore di alcune componenti del prezzo precedentemente fatturato nel biennio 10-12.

- 3.7 La comunicazione in discorso avrebbe una funzione deflattiva del potenziale contenzioso tra venditore e cliente finale che potrebbe essere indotto a contestare il pagamento del ricalcolo, ritenendo simile pretesa in contrasto con la legge n. 205/2017 che istituisce la prescrizione biennale del diritto al corrispettivo per i contratti di somministrazione di gas naturale (a partire dall'1 gennaio 2019).
- 3.8 Relativamente alla lettera c) del paragrafo 3.5, a ulteriore tutela dei clienti finali, l'Autorità intende altresì prevedere un obbligo in capo ai venditori interessati di offrire ai clienti la possibilità di rateizzare gli importi dovuti, secondo modalità e criteri coerenti con quelli previsti dal TIVG per le casistiche ivi tipizzate.
- 3.9 Nello specifico, si propone che, fatta salva la facoltà del venditore di proporre ai propri clienti condizioni di rateizzazione migliorative:
- a) i clienti possano richiedere la rateizzazione entro 10 giorni dal termine fissato per il pagamento della fattura di ricalcolo, secondo le modalità ivi indicate;
  - b) le somme oggetto di rateizzazione siano suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari ad un minimo di 4 e, con specifico riferimento ai clienti titolari di *bonus* sociale, il valore della prima rata non possa eccedere il 30% dell'importo totale dovuto;
  - c) le rate, non cumulabili, abbiano una frequenza di fatturazione non inferiore a quella bimestrale;
  - d) il venditore possa richiedere il pagamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di cui alla precedente lettera a) del cliente oppure entro la scadenza del termine per richiedere la rateizzazione; in tale caso, il venditore dovrà allegare alla fattura la documentazione che permetta al cliente il pagamento della prima rata.
- 3.10 In ragione della particolare fattispecie di cui si sta trattando, si ritiene che la possibilità di richiedere la rateizzazione debba essere garantita anche qualora il cliente destinatario della fattura sia servito sul mercato libero dal medesimo venditore o non abbia più un rapporto contrattuale con il venditore interessato, a seguito di *switching* con altro venditore, di voltura o disattivazione del PDR.
- 3.11 L'intervento regolatorio sopra prospettato permetterebbe di minimizzare l'impatto dei ricalcoli in questione sui clienti finali non soltanto grazie all'istituto della rateizzazione, che consente a questi ultimi di dilazionare nel tempo il pagamento delle somme dovute, ma anche in termini di contenimento del rischio di contenzioso con il venditore (e dei relativi costi da questo derivanti), grazie

all'assistenza informativa che i venditori devono impegnarsi a fornire in merito ai ricalcoli.

- 3.12 A fronte di quanto sopra, occorre parimenti considerare alcune criticità della prospettata ipotesi di intervento legate al lungo lasso temporale intercorso tra il periodo cui fanno riferimento i ricalcoli (il biennio 10-12) e il momento in cui avverrebbe l'addebito ai clienti dei relativi importi.
- 3.13 In particolare, come richiamato al paragrafo 2.2, da un lato, la platea di soggetti cui è destinato il servizio di tutela si è ridotta rispetto al biennio 10-12 con la conseguente fuoriuscita dal servizio dei clienti non domestici che oggi sarebbero soggetti a ricalcolo; in media in quegli anni risultavano, infatti, serviti in tutela circa il 55% dei punti di riconsegna nella titolarità di tali clienti; dall'altro, in ragione del naturale *turnover* della clientela di ciascun venditore è verosimile ipotizzare che parte dei clienti destinatari di tali ricalcoli non abbiano più un rapporto contrattuale con i venditori interessati (in esito a *switching*, cessazioni delle forniture e volture).
- 3.14 Nei casi in cui non sussista più alcun rapporto contrattuale tra il venditore interessato e il cliente con il quale vanta un credito, può risultare assai difficoltoso per il primo non solo rintracciare il cliente ma anche ottenere il pagamento dell'importo dovuto. In un simile contesto, è quindi verosimile ipotizzare che in alcuni casi i venditori interessati, pur mettendo in atto tutte le necessarie azioni volte alla gestione e al recupero del proprio credito, non riescano a riscuotere l'ammontare cui hanno diritto.
- 3.15 A fronte di quanto sopra, si potrebbe incorrere nel rischio di distorsione dei segnali di prezzo del gas naturale pagato dalla generalità dei clienti serviti sul mercato libero dal momento che l'esigenza dei venditori di recuperare gli importi non riscossi potrebbe alterare l'equilibrio competitivo tra i diversi operatori e quindi incidere sulle dinamiche di prezzo del mercato.
- 3.16 Al fine di prevenire il predetto rischio, soprattutto in vista dell'approssimarsi del nuovo assetto del mercato *retail* sancito dalla legge n. 124/17, in cui l'approvvigionamento di gas naturale avrà luogo solamente nell'ambito del mercato libero, l'Autorità intende valutare l'istituzione di un meccanismo che consenta, da un lato e sotto opportune condizioni, ai venditori interessati di recuperare gli importi non riscossi dai clienti con cui è venuto meno un rapporto contrattuale (anche nell'ambito del mercato libero) e, dall'altro, di minimizzare l'onere complessivo a carico del sistema gas che ne deriva.
- 3.17 Il meccanismo, in parola sarebbe a partecipazione volontaria e i venditori che vi volessero accedere dovrebbero presentare istanza con la quale:

- i. fornire adeguata documentazione che attesti i crediti vantati nei confronti dei clienti e non riscossi da almeno 12 mesi dalla scadenza della relativa fattura;
  - ii. dimostrare di non essere in stato di fallimento o sottoposto ad altre procedure concorsuali e di aver messo in atto tutte le necessarie azioni di gestione e recupero del proprio credito.
- 3.18 Il livello riconosciuto degli importi spettanti sarebbe determinato secondo criteri analoghi a quelli di altri meccanismi simili previsti dalla regolazione vigente e tali da mantenere in capo ai venditori il corretto incentivo a porre in essere tutte le azioni di minimizzazione dell'esposizione al rischio creditizio; in ogni caso, il credito ammissibile al reintegro sarebbe dimensionato unicamente rispetto agli importi non versati (anche a seguito delle azioni di recupero credito in sede giudiziale e/o stragiudiziale) solamente dai clienti finali con cui non sussiste più un rapporto contrattuale al momento dell'emissione della fattura di ricalcolo (a seguito di *switching* con altro venditore, disattivazione o voltura del PDR).
- 3.19 A garanzia del corretto funzionamento del meccanismo in commento, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: la Cassa), in qualità di incaricata della relativa gestione, avrebbe anche il compito di svolgere le opportune verifiche sulle istanze presentate dai venditori interessati.

- Q1. Si condivide la proposta di regolazione diretta dei pagamenti? Se no, per quali motivi?*
- Q2. Si condividono gli elementi minimi dell'informativa illustrati al paragrafo 3.5? Quali eventuali ulteriori elementi dovrebbe contenere?*
- Q3. In alternativa, potrebbe essere preferibile un testo predisposto dall'Autorità?*
- Q4. Si condividono le modalità di rateizzazione di cui al paragrafo 3.9? Se no, per quali motivi?*
- Q5. Si condivide l'introduzione di un meccanismo di riconoscimento per i crediti non riscossi? Se no, per quali motivi?*

- 3.20 In alternativa alla regolazione diretta dei pagamenti, si potrebbe valutare un intervento regolatorio che, sempre nell'ottica di contenimento dei potenziali rischi di distorsione dei prezzi di gas naturale nel mercato *retail* e di minimizzazione dei costi complessivi per il sistema, consenta ai venditori interessati di recuperare

progressivamente, nell'arco di almeno 3 anni, parte degli importi cui hanno diritto senza ricorrere alla riscossione diretta presso i clienti finali.

- 3.21 A tale scopo, dovrebbe essere istituita una componente aggiuntiva della tariffa di distribuzione e misura di cui all'art. 40 del RTDG, la quale sarebbe espressa in €/Smc, non differenziata per ambito tariffario e applicata a tutti i clienti titolari di una fornitura di gas naturale con consumi inferiori a 50.000 Smc/anno, in coerenza con la platea di soggetti che nel biennio 10-12 erano serviti nell'ambito del servizio di tutela e quindi soggetti ai ricalcoli di prezzo in discorso. Sarebbero tuttavia esclusi dall'applicazione di simile componente i clienti titolari di *bonus* sociale gas.
- 3.22 Rispetto a quanto sopra, l'Autorità potrebbe valutare di includere nella predetta platea i titolari di una fornitura di gas naturale con consumi fino a 200.000 Smc/anno atteso che, come rammentato al paragrafo 2.3, fino al 30 settembre 2011 anche alcuni soggetti con tali livelli di consumo avrebbero potuto beneficiare del servizio di tutela e quindi essere destinatari dei conguagli di prezzo in favore dei venditori interessati. In aggiunta, anche i titolari di utenze relative ad attività di servizio pubblico con i predetti livelli di consumo potrebbero essere soggetti a tali ricalcoli, in quanto beneficiari del servizio di tutela di gas naturale.
- 3.23 Il gettito rinveniente dalla predetta componente sarebbe quindi destinato ad alimentare un conto appositamente istituito e gestito dalla Cassa, la quale, a fronte di istanza adeguatamente documentata, presentata dai venditori che nel biennio 10-12 hanno effettivamente servito clienti finali nell'ambito del servizio di tutela, provvederebbe, in esito a opportune verifiche, a liquidare gli importi loro spettanti.
- 3.24 Gli importi spettanti sarebbero tuttavia ridotti in modo tale da tenere conto del rischio credito connesso alla riscossione diretta dei pagamenti, nonché dei costi evitati di fatturazione ed eventuale azione di recupero credito che i venditori sosterebbero in assenza di tale meccanismo. Ai fini della quantificazione degli importi in parola, si potrebbe altresì valutare una diversa modulazione degli stessi a seconda che il rapporto contrattuale con il cliente sia ancora in essere oppure sia venuto meno.
- 3.25 L'intervento prospettato, sebbene incida - ancorché in misura molto limitata - anche su clienti che non hanno beneficiato di prezzi più bassi nel biennio 10-12, avrebbe il vantaggio, da un lato, di semplificare gli adempimenti di pagamento (e i costi a questi associati) che altrimenti sarebbero richiesti ai clienti finali ove si optasse per la soluzione della regolazione diretta dei pagamenti, e dall'altro, eviterebbe il rischio di distorsione dei prezzi di vendita del gas che potrebbe gravare sulla generalità dei clienti per le ragioni spiegate *sub* 3.15.

3.26 Peraltro, la soluzione in commento avrebbe anche il pregio di evitare la confusione in cui potrebbero incorrere i clienti finali a fronte dell'addebito di importi risalenti a parecchi anni, o peggio di sfiducia verso il proprio venditore, tanto più in questa fase di transizione verso il nuovo assetto del mercato *retail*.

*Q6. Si condivide la proposta di introduzione di una nuova componente? Se no per quali motivi?*

*Q7. Si condivide la proposta di modulare gli importi da riconoscere per tenere conto della sussistenza o meno del rapporto contrattuale con il cliente finale? Se no per quali motivi? Di quanto si ritiene debbano essere ridotti gli importi? Si forniscano elementi a supporto della risposta.*

*Q8. Quale delle soluzioni tra quelle prospettate si ritiene preferibile e per quali motivi?*

#### **4 Tempi di attuazione**

4.1 L'Autorità ha intenzione di prevedere che il provvedimento risultante dalla presente consultazione abbia:

- a) immediata efficacia, ove si decida di optare per la soluzione della regolazione diretta dei pagamenti;
- b) sia efficace a decorrere da almeno il primo trimestre successivo all'approvazione del provvedimento, nel caso sia introdotta una nuova componente.

*Q9. Si condividono le tempistiche di implementazione illustrate? Se no, per quali motivi?*